



Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

- Visto il Codice della Navigazione, approvato con R.D. del 30 marzo 1942, n. 327, e in particolare gli articoli 746 e 748, comma 2, recanti disposizioni sugli aeromobili equiparabili a quelli di Stato, nonché gli articoli 826 e 831 del medesimo Codice;
- Visto il Codice dell'Ordinamento Militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
- Visto il Decreto del Ministro della Difesa del 19 dicembre 2012 che assegna al Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare la competenza in materia di regolazione tecnica, certificazione e vigilanza sugli aeroporti militari, nonché la responsabilità afferente lo svolgimento dell'attività di volo militare che in essi si svolge;
- Visto il Contratto n. LB-UE/4500328128 datato 3 marzo 2016, con cui la Nato Support and Procurement Agency (NSPA) ha acquisito in leasing per anni uno, eventualmente rinnovabile per un secondo anno, dalla Società RUAG Schweiz AG, RUAG Aviation, un aeromobile PC6 PILATUS tipo PC-6/B2-H2, da assegnare all'Aeronautica Militare per lo svolgimento di attività addestrativa e operativa secondo le specifiche espressamente concordate tra le parti;
- Visto il documento KOR-RAME2016-0007 datato 22 marzo 2016 con il quale detta Società accetta che l'aeromobile PILATUS tipo PC-6/B2-H2, avente numero di serie 764 e contrassegno d'immatricolazione HB-FJZ, sia decretato, per la durata del contratto n. LB-UE/4500328128, aeromobile di Stato italiano;
- Visti il certificato di immatricolazione rilasciato il 25 ottobre 2012 dal Federal Office of Civil Aviation (FOCA); il certificato di navigabilità datato 7 maggio 2013 rilasciato dal Federal Office of Civil Aviation (FOCA) con relativo Annesso e il certificato di revisione della navigabilità emesso il 31 maggio 2016; il certificato acustico rilasciato dalla medesima Autorità Svizzera in data 14 maggio 2013;
- Vista La polizza assicurativa per rischi aeronautici n. 300237.986 stipulata in data

31 gennaio 2017 con la Società Allianz Global & Specialty SE, in aderenza al Regolamento del 21 aprile 2004, n. 785/CE n. 118 del 26/5/2016, concernente il citato aeromobile numero di serie 764 marche di registrazione HB-FJZ;

- Visto il decreto interministeriale 28 dicembre 2007, in materia di esenzioni inerenti alle tariffe dei servizi della navigazione aerea, adottato in attuazione del Regolamento (CE) n.1794/2006;
- Vista la legge 18 marzo 2008, n. 71 di ratifica ed esenzione di due Protocolli relativi alla Convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della Navigazione Aerea (EUROCONTROL) fatti a Bruxelles, rispettivamente, il 27 giugno 1997 e l'8 ottobre 2002, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno;
- Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 settembre 2011, recante la disciplina del trasporto aereo di Stato;
- Viste le note prot. n. M_D GUDC 0027724 del 28 luglio 2016, n. M_D GUDC 0006025 del 16 febbraio 2017 e n. M_D GUDC 0007822 del 28 febbraio 2017 con le quali il Ministero della Difesa, nel richiedere di equiparare, ai sensi dell'articolo 746 del Codice della Navigazione, il citato velivolo PILATUS tipo PC-6/B2-H2 (avente numero di serie n.764 e contrassegno d'immatricolazione n. HB-FJZ) ad aeromobile di Stato dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 2017, ha trasmesso la documentazione di riferimento;
- Considerato che nella citata nota prot. n. M_D GUDC 0007822 del 28 febbraio 2017 il Ministero della Difesa dichiara che le attività in cui viene impiegato il velivolo sono svolte senza alcun fine di lucro, esclusivamente e ininterrottamente per l'espletamento dei compiti istituzionali assegnati alle Forze Armate e che pertanto ricorrono i requisiti per adottare il decreto di equiparazione a velivolo di Stato richiesto dal Ministero della Difesa.
- Vista la nota n.0093374-P del 13 settembre 2016 dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile;
- Vista la nota n.0000554 del 7 febbraio 2017 della Direzione Generale per gli aeroporti ed il trasporto Aereo;

DECRETA

Articolo 1

1. L'aeromobile PILATUS tipo PC-6/B2-H2 di proprietà della Società RUAG Schweiz AG, RUAG Aviation, avente numero di serie n.764 e contrassegno d'immatricolazione n. HB-FJZ, è equiparato, ai sensi dell'articolo 746 del Codice della Navigazione, ad aeromobile di Stato dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 2017.
2. L'aeromobile di cui al comma 1 mantiene l'iscrizione al Registro aeronautico svizzero tenuto

dal Federal Office of Civil Aviation (FOCA).

3. Il controllo sulla sicurezza delle operazioni di volo rimane di responsabilità dell'Aeronautica militare compreso il rispetto delle limitazioni e delle condizioni riportate nel Certificato di navigabilità speciale emesso dalla FOCA.

Articolo 2

1. Nel quadro dei compiti istituzionali svolti dall'Aeronautica Militare l'aeromobile di cui all'articolo 1, comma 1 è impiegato in attività addestrativa e relativa attività operativa.
2. L'attività di volo viene effettuata nel rispetto delle vigenti normative e procedure nazionali, comunitarie ed internazionali, applicabili alle operazioni non commerciali di aeromobili civili.

Articolo 3

1. L'attività effettuata con l'aeromobile di cui all'articolo 1, comma 1 è svolta esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Aeronautica Militare ed è esentata, ai sensi dell'art. 748, comma 2, del codice della Navigazione, dal pagamento di qualsiasi tassa, diritto o tariffa e comporta il diritto di priorità nell'utilizzazione delle strutture aeroportuali.

Articolo 4

1. Le inchieste tecniche in caso di incidenti o inconvenienti gravi occorsi all'aeromobile di cui all'articolo 1, comma 1 sono condotte ai sensi degli articoli 826 e 831 del Codice della Navigazione.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nel sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Roma li,


Il Ministro